

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'Ente opere laiche palatine pugliesi è stato istituito nel 1936 con il regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 359, poi convertito senza modificazioni dalla legge 14 maggio 1936, n. 1000, per la necessità di provvedere alla disciplina giuridica delle "Opere Laiche Palatine Pugliesi", istituite in Bari, con quella parte del patrimonio delle Reali Basiliche Palatine Pugliesi destinata ai fini laici.

La Puglia ospitava quattro basiliche palatine: quelle di San Nicola di Bari, di Acquaviva delle Fonti, di Altamura e di Monte Sant'Angelo sul Gargano. Tali basiliche hanno fruito, per secoli, di speciali prerogative e di eccezionali privilegi per volere di sovrani e per concessioni pontificie. La loro "palatinità" derivava dal fatto che esse erano state fondate e fornite di dotazione da un principe con beni e mezzi propri e in un luogo di sua proprietà. Di conseguenza, al principe era stato conferito il diritto - esercitato esclusivamente da lui e, per secoli, dai suoi diretti successori - di nomina e di collazione del clero di quelle basiliche. Tale prerogativa consisteva pure nella loro completa e riconosciuta esenzione dalla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, e nella mancanza di erezione in titolo.

La straordinarietà dei privilegi attribuiti alle basiliche palatine pugliesi, ma, soprattutto, il consistente patrimonio da esse accumulato e amministrato, indussero il clero, all'indomani della promulgazione delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose (R.D. 7 luglio 1866, n. 3036) e sull'incameramento dei beni ecclesiastici (legge 15 agosto 1867, n. 3848), a resistere in giudizio contro il demanio dello Stato, che rivendicava il possesso dei beni ecclesiastici. La controversia durò per anni e si concluse con il concorde riconoscimento, da parte dei gradi più alti della giurisdizione, del pieno diritto delle chiese palatine di Puglia all'esenzione dalle leggi eversive e, per converso, della loro assoluta e diretta dipendenza dalla Corona. Tale riconoscimento, per logica conseguenza, comportava però il rigetto della pretesa della loro autonomia e dell'ambizione a vedersi attribuita una personalità giuridica propria. Una volta che le sentenze furono passate in giudicato, la Corona dispose dunque un'indagine sull'amministrazione dei beni delle basiliche palatine pugliesi, per mezzo della quale si accertò che non venivano soddisfatti né adempiuti tutti gli oneri di culto e beneficenza cui le varie chiese erano tenute per effetto del loro speciale regime, che le rendite venivano dilapidate o adibite a usi e finalità del tutto diversi da quelli statuiti dagli atti di fondazione e che gli stessi patrimoni erano stati colpevolmente lasciati degradare e deperire. Sicché, con regio decreto del 2 giugno 1889, l'amministrazione dei beni e delle rendite spettanti alle basiliche palatine pugliesi fu temporaneamente affidata a un commissario straordinario; successivamente, con regio decreto del 29 novembre 1891, fu istituita in Bari la regia delegazione per l'amministrazione civile delle Reali Basiliche Palatine Pugliesi e "di tutte le Chiese e le fondazioni annesse e dei beni che ne costituivano le dotazioni". Nel corso dei quarantacinque anni che separano la costituzione della regia delegazione dall'istituzione dell'Ente opere laiche palatine pugliesi, il patrimonio e le rendite delle basiliche palatine erano andati progressivamente assottigliandosi, tanto che l'Ente ereditò, di fatto, soltanto la gestione del Reale ricovero di mendicizia "Umberto I" di Acquaviva delle Fonti e l'amministrazione della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano "Umberto I" di Bari (oggi I.P.S.I.A. "L. Santarella").



Attualmente, l'Ente opere laiche palatine pugliesi dispone di una rendita annua di circa 250 mila euro derivante dai canoni di locazione degli immobili in precedenza menzionati che viene utilizzata per l'erogazione di contributi ed opere di assistenza soprattutto per gli anziani e per alcune iniziative benefiche.

La vigilanza sull'Ente opere laiche palatine pugliesi è stata sinora svolta dal Ministero dell'interno, tramite la Prefettura di Bari.

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), al fine di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, disponeva, all'articolo 28, l'individuazione degli enti pubblici che non svolgevano funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico e la loro soppressione o trasformazione in soggetti di diritto privato.

La norma, peraltro, è stata reiterata nelle successive leggi finanziarie.

A seguito di una lunga istruttoria, che ha interessato tutte le parti in causa, si è concordato che l'Ente opere laiche palatine pugliesi poteva essere trasformato in una fondazione di diritto privato.

L'Ente opere laiche palatine pugliesi è stato, pertanto, inserito nell'allegato A (che ricomprendeva gli enti pubblici non economici che per evitare la soppressione dovevano essere trasformati con regolamento in enti di diritto privato) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che ripropone sostanzialmente, all'articolo 2, comma 634, la citata norma della legge finanziaria 2002.

Con l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la materia è stata ridisciplinata, abrogando tra l'altro l'allegato A. Lo stesso articolo, analogamente a quanto già stabilito dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede l'adozione di un D.P.R. per la riorganizzazione degli enti pubblici non economici, secondo gli stessi criteri stabiliti dal predetto articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il provvedimento si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 dispone la trasformazione dell'Ente opere laiche palatine pugliesi in fondazione di diritto privato, nei confronti del quale il Ministero dell'interno esercita le funzioni di vigilanza.

L'articolo 2 demanda agli amministratori della fondazione la revisione dello statuto dell'ente da effettuarsi nelle forme previste dal D.P.R. n. 361/2000, che ha demandato alle Prefetture le competenze in materia di riconoscimenti giuridici e di approvazione delle modifiche statutarie delle persone giuridiche di diritto privato.

Lo statuto deve prevedere la presenza di rappresentanti dell'amministrazione statale nell'organo di amministrazione e controllo.

L'articolo 3 detta disposizioni sul patrimonio dell'ente con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico del Ministero dell'interno, cui è demandato il compito di verificare l'inventario dei beni, che deve essere effettuato dall'organo di amministrazione entro il termine di sessanta giorni dalla avvenuta trasformazione.



Negli inventari patrimoniali debbono essere distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione. Quanto ai beni la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale dell'ente, essi debbono essere destinati al perseguimento di tali finalità, con la previsione di un vincolo di inalienabilità (che deve risultare dallo statuto) derogabile solo per espressa ed eccezionale autorizzazione del Ministero vigilante.

L'articolo 4 stabilisce che la Fondazione si autofinanzi con risorse proprie; da essa pertanto non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 stabilisce che i nuovi organi previsti dallo Statuto siano nominati entro novanta giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie. Gli attuali membri restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Si soggiunge che non sono state sentite le organizzazioni sindacali in quanto l'ente non si avvale di personale dipendente, ma esclusivamente di un segretario che svolge le sue funzioni con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che risulta aver avuto inizio nell'anno 1993. Tale incarico è stato prorogato dai Consigli direttivi che si sono succeduti nel tempo, pur essendoci stati, tra la scadenza e la nuova nomina, periodi di "vacatio".

Si omette di compilare la relazione tecnica in quanto il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazioni proponenti: Ministero dell'Interno

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino dell'Ente opere laiche palatine pugliesi, con sede in Bari, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento concerne l'emanazione di un regolamento volto a trasformare l'Ente opere laiche palatine pugliesi in Fondazione di diritto privato.

Il provvedimento si rende necessario per dare attuazione al combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede, in un più generale contesto di riordino della pubblica amministrazione, un'azione di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici al fine di conseguire l'obiettivo governativo di ridurre la spesa pubblica e incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi. Il mancato intervento comporterebbe, ai sensi del citato articolo 26, l'automatica soppressione dell'ente in argomento.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: regio decreto-legge 23 gennaio 1932, n.359, convertito, dalla legge 14 maggio 1936, n.1000, concernente l'istituzione dell'Ente opere laiche palatine pugliesi; D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 recante "Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto"; articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il provvedimento non ha incidenza su leggi e regolamenti vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.



- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*
Verificata la compatibilità con i principi in titolo.
- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*
Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.
- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*
Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.
- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*
Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*
Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*
Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analogo materia.
- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*
Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.
- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*
Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.
- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*
Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.
- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*
Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento non produce effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Gli amministratori dell'Ente opere laiche palatine pugliesi promuovono le necessarie modifiche statutarie ai sensi del D.P.R. 10 Febbraio 2000, n. 361.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 - G.U. n. 257 del 2008)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

1) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: regio decreto-legge 23 gennaio 1935 n.359, convertito dalla legge 14 maggio 1936, n.1000, concernente l'istituzione dell'Ente opere laiche palatine pugliesi; D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361 recante "Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto"; articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Non si riscontrano particolari carenze o criticità nella vigente situazione normativa. L'esigenza di riordino strutturale dell'ente, tuttavia, s'impone nell'ottica di evitare la soppressione automatica ex articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e si colloca, non di meno, nella prospettiva di una razionalizzazione strutturale volta alla contrazione delle spese di funzionamento e a conseguire obiettivi di maggiore efficienza.

3) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il problema da risolvere discende dall'esigenza di evitare la soppressione automatica, ai sensi del citato articolo 26, in caso di mancata emanazione del regolamento di riordino.

4) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi realizzabili sono indicati al precedente para 2). Il grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato sulla base degli effettivi risparmi conseguiti nell'impiego delle risorse, nonché del miglioramento della qualità dei servizi resi dall'ente.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Lo schema di regolamento è frutto di procedura di consultazione tra gli Uffici legislativi dei Ministri concertanti e quello dell'Interno, proponente.



SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

In relazione alla necessità di evitare la soppressione dell'ente, secondo quanto previsto dal citato articolo 26 del D.L. 112 del 2008, l'opzione di non intervento è stata valutata da escludere.

SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Sono state valutate non perseguibili opzioni alternative.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di una contrazione delle spese di funzionamento delle P.A., perseguita con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il regolamento non comporta alcun un impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

Le modalità attuative dell'intervento regolatorio non si discosteranno, sotto il profilo istituzionale, da quelle vigenti in esecuzione delle attuali fonti giuridiche.

